



DELIBERA N. 271 del 7 giugno 2022

Oggetto

Cessazione dell'efficacia delle indicazioni contenute nella Delibera dell'Autorità n. 268 del 19 marzo 2020, aggiornata con Delibera n. 312 del 9 aprile 2020, sulla sospensione dei termini nei procedimenti di competenza dell'Autorità e sulla modifica dei termini per l'adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità, a seguito della cessazione dello stato di emergenza

Riferimenti normativi

Articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27; articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito con legge 5 giugno n. 40; articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.

Parole chiave

Termini dei procedimenti di competenza dell'Autorità; termini per l'adempimento degli obblighi di comunicazione in favore dell'Autorità

Massima

Non massimabile

Visto

l'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, l'articolo 103, comma 1, secondo cui «*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020*».

Vista

la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 268 del 19 marzo 2020 con cui, all'esito dell'adozione del citato decreto-legge, sono state fornite, tra l'altro, indicazioni in merito ai termini per il riscontro alla richiesta di dati e informazioni nell'ambito dei procedimenti di competenza dell'Autorità, al termine di sospensione previsto dall'articolo 10, comma 2, del Regolamento di precontenzioso e alla modifica dei termini per l'adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità, specificando che le indicazioni ivi contenute avrebbero avuto validità fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque fino a nuova Delibera dell'Autorità.



Visto

l'articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito con legge 5 giugno n. 40, secondo cui «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 è prorogato al 15 maggio 2020».

Visto

il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 9 aprile 2020 di aggiornamento della delibera dell'Autorità n. 268/2020.

Viste

le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, con cui è stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Considerato

che lo stato di emergenza è cessato il 31 marzo 2022.

Ritenuta

la necessità di ripristinare i termini per il riscontro alla richiesta di dati, documenti e informazioni a soggetti esterni, il termine massimo di sospensione previsto dall'articolo 10, comma 2, del Regolamento di precontenzioso e i termini per l'adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità, vigenti in epoca antecedente all'adozione della delibera n. 268/2020.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 7 giugno 2022,

DELIBERA

A seguito della cessazione dello stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, le indicazioni contenute nella Delibera dell'Autorità n. 268 del 19 marzo 2020, aggiornata con Delibera n. 312 del 9 aprile 2020, cessano di avere efficacia. Per l'effetto, a decorrere dal decimo giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera, sono ripristinati i seguenti termini, vigenti in epoca antecedente all'adozione della citata Delibera:

- i termini per la richiesta di dati, documenti e informazioni a soggetti esterni, nell'ambito di procedimenti di competenza dell'Autorità indicati nei pertinenti Regolamenti;
- il termine massimo di sospensione previsto dall'articolo 10, comma 2, del Regolamento di precontenzioso;



- i termini indicati nella tabella seguente per l'adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità:

Perfezionamento dei CIG	90 giorni. I CIG non perfezionati entro tale termine sono automaticamente cancellati.
Obbligo della trasmissione dei dati all'Osservatorio dei contratti pubblici	Schede <u>Dati Comuni e Aggiudicazione</u> : entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva o dall'avvenuto affidamento; Schede <u>Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione</u> : entro 30 giorni dall'avvenuta adesione; Scheda <u>Modifiche contrattuali</u> : entro 30 giorni dall'evento Schede <u>Fase iniziale, S.A.L., Conclusione, Collaudo/Regolare esecuzione, Accordi bonari, Sospensione, Subappalto, Istanza di recesso</u> : entro 60 giorni dall'evento.
Emissione del CEL da parte della stazione appaltante	30 giorni. Preliminarmente all'emissione del CEL, la stazione appaltante deve completare l'invio delle informazioni relative all'affidamento di cui attesta l'esecuzione.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10 giugno 2022

Per il Segretario Maria Esposito

Valentina Angelucci

Firmato digitalmente